



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 06/09/2007

Nel Bollettino Ufficiale n. 114 del 10 agosto 2007, per mero errore materiale tipografico, è necessario apportare la seguente errata corrige:

A pagina 14620 il testo della Deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 951 non è quello riportato, pertanto si rende necessario ripubblicarla nella sua esatta composizione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 951

Minervino Murge (Ba) – Progetto stabilimento per trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località Murgetta Grande. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Delta Petroli S.p.a.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dalla Provincia di Bari Servizio "Rifiuti" è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Progetto di uno stabilimento per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località Murgetta Grande.

Ditta: Delta Petroli.

Si premette che con nota prot. 66/RIF del 12/01/06 (sfornita di allegazioni tecnico-amministrative afferenti al progetto), il Servizio Rifiuti della Provincia procedeva alla convocazione di una conferenza di servizi ex art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 per l'impianto in oggetto indicato.

Nelle more del riscontro di detta convocazione, ed a seguito della nota del Settore scrivente prot. 979 del 31/01/06, di richiesta degli elaborati progettuali e della preliminare istruttoria di competenza comunale, è pervenuta la seguente documentazione, rimessa dalla Società proponente:

A) Nota prot. 35 del 24/01/06, con trasmissione di n° 45 elaborati tecnici e comprendente i seguenti pareri acquisiti:

- 1) Determinazione n° 18 del 27/01/04 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia: parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 4 L.R. 11/2001 (procedura di V.I.A.);
- 2) Determinazione n° 8 del 12/02/04 del Responsabile del Servizio Settore 7°, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Minervino: parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 11/2001;
- 3) Determinazione n° 44 del 28/07/04 del Responsabile del Servizio Settore 7°, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Minervino: parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, per le emissioni in atmosfera;
- 4) nota prot. 8727/DS/SPA/rifiuti del 30/07/04 dell' A.R.P.A. Puglia: parere favorevole, ai sensi del D.Lgs. n° 36/03;
- 5) provv. prot. DP M/467 del 31/07/05 dell'A.U.S.L. BA/1 Ufficio igiene Pubblica di Andria: parere igienico sanitario favorevole;
- 6) nota prot. 4781/TT/rr del 20/07/04 dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.: certifica che la zona interessata non è canalizzata da rete di fognatura nera;
- 7) determinazione n. 120 del 23/03/05 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 203/1988;
- 8) determinazione n. 56 del 13/12/05 del Responsabile del Servizio Settore 7°, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Minervino: parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico;

B) nota prot. 128 del 01/03/06, di trasmissione di Relazione Tecnica integrativa, comprendente ricognizione e verifica degli aspetti tecnico urbanistici e vincolistici, incluso P.U.T.T./P.

Sulla scorta della predetta documentazione tecnico amministrativa complessivamente fornita dai

proponenti, il Settore Urbanistico Regionale ha già trasmesso, a seguito della convocazione della Conferenza di servizi sopra citata, il proprio parere di massima in merito sia agli aspetti urbanistici che paesaggistici dell'intervento in questione di cui alla nota prot. n° 9042/2 del 26/10/2006.

Con nota Dirigenziale, di cui al prot. 3800/RIF del 13/11/2006, la Provincia di Bari Servizio Rifiuti comunque richiedeva, anche a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi relativa al progetto di cui trattasi, il parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Entrando nel merito del progetto di cui trattasi si rappresenta quanto segue.

Il progetto propone la realizzazione di uno "stabilimento per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi", nell'ambito del quale sono previste le seguenti attività e lavorazioni (così come descritte negli elaborati):

- deposito preliminare, smaltimento, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi allo stato solido;
- deposito preliminare e inertizzazione di rifiuti speciali non pericolosi allo stato solido, liquido e fangoso;
- deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido;
- stoccaggio definitivo di rifiuti nella discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi a servizio dell'impianto;
- operazioni di smaltimento (allegati B e C del D.Lgs. n. 22/1997): 08 trattamento biologico; 09 trattamento chimico fisico; 013 - raggruppamento preliminare; 014 - ricondizionamento preliminare; 015 - deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti 013 e 014 (escluso il deposito preliminare, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- operazioni di recupero: R4 - riciclo/recupero di metalli; R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; R 13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti R4 e R5.

L'area interessata, indicata in atti quale ex cava dismessa di pietrisco in agro di Minervino Murge, in prossimità del confine con Canosa di Puglia (lontano dai centri abitati), si estende per circa ha 22,11 (fg. 8, pile 29-39-333-363-365- 564) ed è tipizzata nel vigente P.d.F. del Comune di Minervino come zona E1 verde agricolo.

L'intervento di cui trattasi, che si configura pertanto come variante al citato vigente P.d.F., propone la seguente zonizzazione:

- 1) "Zona di rispetto del Canale Cavallaro", della superficie di ha 6,42, destinata a verde attrezzato, con divieto di nuove edificazioni, impianti e infrastrutture
- 2) "Zona di intervento", della superficie di ha 15,69, disciplinata dai seguenti indici e parametri:
 - i.f.f. = mc/mq 0,30
 - rapporto di copertura = 3,5%
 - altezza massima ml. 10,00
 - n° di piani 2
 - parcheggi privati 1,00 mq /10,00 mc di costruzione
 - non sono richieste superfici a standards trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001.

Il progetto è caratterizzato dai seguenti dati planovolumetrici:

- Volumetria (compresi volumi tecnologici): mc. 45.487,30
- i.f.f. 0,29 mc/mq
- Superficie coperta: mq. 5.471

- Altezza massima: ml 10,00
- Parcheggi: mq. 4.550

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività»

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema «assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree... ».

Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare l'area d'intervento è marginalmente interessata dalla presenza di un "ciglio di scarpata", evidenziato sulla tavola tematica del PUTT/P, relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'area d'intervento risulta altresì interessata da un'altra componente di pregio del predetto sistema, ovvero è interessata dalla presenza del "Canale Cavallaro" iscritto all'Elenco delle Acque della Provincia di Bari al n° progr. 537, corso d'acqua come definito dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico vegetazionale. Si rappresenta che l'area oggetto di intervento risulta ricadere in un'area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative ai vincoli faunistici come "Zona a gestione sociale C4 - Murgia Bassa".

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate, e attesa la presenza sull'area oggetto di intervento della cava dismessa che ha già parzialmente compromesso il contesto paesaggistico di riferimento.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "Ciglio di scarpata," e alla presenza del "Canale Cavallaro", situato comunque all'esterno dell'area oggetto di intervento.

Per quanto attiene alla presenza, sull'area oggetto di intervento, del predetto "ciglio di scarpata", sulla scorta di quanto evidenziato nello Studio di impatto paesaggistico e secondo quanto risulta dalla documentazione fotografica allegata, si rappresenta che lo stesso non è più rilevabile sul sito oggetto di intervento.

L'attività estrattiva eseguita negli anni passati sul sito oggetto di intervento ha infatti alterato l'assetto orografico e geo morfologico originario: l'attuale configurazione orografica presenta piani di coltivazione

a quote differenziate e pareti sub verticali disposte ad anfiteatro.

Per quanto attiene alla presenza, in area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento, del corso d'acqua "Canale Cavallaro", iscritto all'Elenco delle Acque della Provincia di Bari al n° progr. 537, si rappresenta che l'intervento in progetto risulta non interferire direttamente né con l'area di pertinenza né con l'area annessa al predetto "corso d'acqua": il progetto non prevede infatti all'interno dell'area annessa, ovvero all'interno della fascia di 150 mt. dal corso d'acqua, la realizzazione di alcun tipo intervento, compatibilmente con i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3, dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, non interessando elementi paesaggistici strutturanti, risulta in linea di massima ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non comporta complessivamente serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nell'ambito interessato dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste nello studio di impatto paesaggistico. Il progetto prevede, una volta completato il volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti, la riconversione funzionale dei volumi realizzati (palestra, auditorium, bar etc.) e la sistemazione a verde dell'area che sarà interessata dalla discarica con significativo recupero delle condizioni paesistico ambientali.

In considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dalla Relazione Tecnica e dalla Relazione Tecnica Integrativa contenente lo Studio di Impatto Paesaggistico, la qualità paesaggistica dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate, in linea di massima invariata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede, ad opere ultimate, il totale ripristino dello stato dei luoghi e la riconversione funzionale dei manufatti di progetto.

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere la stretta osservanza delle misure di mitigazione e di compensazione contenute nella Relazione Tecnica e nella Relazione Integrativa contenente lo Studio di Impatto Paesaggistico, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Ripristino Ambientale e del Piano di Gestione Post Operativa, oltre che prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate:

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari,

rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza del Comune interessato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udata la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Delta Petroli S.p.A. relativamente al progetto di uno Stabilimento per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località Murgetta Grande a Minervino Murge (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola